



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.1807/AGen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti VI, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"
Reg. Gen. n. 159**

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo e De Flaviis.
Depositata il 28 gennaio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**VI e I Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

- 4 FEB 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo e De Flaviis

(Registro Generale numero 159)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione Illustrativa

Gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) sono organismi di diritto pubblico che furono istituiti con la legge 17 Luglio 1890 n. 6972 e che hanno subito nel corso del tempo numerosi interventi di riforma, da ultimo con il D.Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207. Questi istituti avevano come fine, ai sensi dell'articolo 1 della legge del 1890 "a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia; b) di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico."

La presente proposta di legge provvede al riordino delle IPAB di cui alla legge citata in quel che precede, che pubblicizzò le opere pie e gli enti morali che perseguivano le finalità assistenziali.

I detti enti, nella loro autonomia statutaria, furono assoggettati alla tutela, alla vigilanza e al controllo dello Stato, e in seguito al D.P.R. 15 Gennaio 1972, n. 9, delle regioni a statuto ordinario.

Il modello istituzionale rimase invariato per oltre un secolo, sicché gli istituti si sono trovati a dover adeguare la struttura organizzativa e l'offerta dei servizi all'ordinamento socio-assistenziale e della realtà sociale in carenza di una legislazione che corrispondentemente ne ridefinisce ruolo ed assetto strutturale, sostenendo il rinnovamento delle attività e consentendo la regolare gestione dei patrimoni. In carenza di adeguamento normativo, la supplenza è stata assolta dal potere giudiziario che con la sentenza C.Cost. n. 396/88 introdusse l'opzione privatistica, rompendo il monopolio della qualificazione giuridica pubblica degli enti assistenziali. Tutti gli interventi legislativi, statali e regionali, che sono seguiti non hanno, tuttavia, riletto-in chiave moderna-il sistema degli enti assistenziali, che restano, tuttora largamente disancorati dalle altre istituzioni che operano nel welfare. Solo nel 2000 con la legge n. 328 del 8 novembre il modello sociale territoriale è stato ridisegnato, generando un primo riordino delle IPAB (d.lgs. n. 207/01). Con detto decreto le IPAB vengono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato, affidando alle regioni l'attuazione del riordino, in particolare, la definizione dei procedimenti per la trasformazione delle Istituzioni e la disciplina dei controlli sull'amministrazione e sulla qualità delle prestazioni erogate dalle nascenti aziende. Dopo la riforma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni sono divenute in materia di assistenza titolari esclusive.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Di qui la necessita di proporre una proposta di legge che ricollochi le istituzioni all'interno della rete di interventi e di servizi sociali di cui alla legge regionale 23 Ottobre 2007 n. 11 in attuazione della legge statale 8 Novembre 2000 n. 328. A tal fine, la presente proposta di legge, composta di 45 articoli ripartiti in quattro titoli: disposizioni generali (Titolo I), trasformazione delle istituzioni (Titolo II), Azienda pubblica di servizi alla Persona (Titolo III), disposizioni finali e transitorie (Titolo IV), prevede la trasformazione degli istituti in aziende pubbliche di sevizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato e l'estinzione delle istituzioni che non possono trasformarsi(articolo 1). L'ipotesi di riordino distingue le IPAB in quattro categorie:

- 1) le istituzioni tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona;
- 2) quelle tenute a trasformarsi, a seconda del carattere e dell'organizzazione, in associazioni o in fondazioni di diritto privato disciplinate dal codice civile;
- 3) quelle che determinano liberamente la qualifica giuridico - soggettiva
- 4) quelle destinate alla estinzione in quanto prive di requisiti previsti per la trasformazione.

In particolare, l'articolo 4 della proposta di legge prescrive la trasformazione in aziende delle IPAB già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza o in questi concentrate e di quelle che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo non è inferiore a Euro 300.000/00.

Le disposizioni contenute nei capi II e III del titolo II, prescrivono, invece, la trasformazione delle IPAB in associazioni o fondazioni di diritto privato in presenza di una pluralità di requisiti:

- a) opere in settori diversi da quello socio-assistenziale (articolo 6, comma 1);
- b) possedere un patrimonio complessivo non inferiore a Euro 300.000/00;
- c) non aver deliberato il piano di risanamento ai fini della trasformazione in azienda (articolo 6, comma 1);
- d) svolgere prevalentemente attività di culto o di gestione di edicole e cappelle funerarie (articolo 9, comma 1);



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- e) gestire seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per religiosi o svolgono attività assistenziali a sostegno del clero o di soggetti appartenenti a ordini religiosi (articolo 9, comma 1);
- f) gestire conservatori cui non si associno scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, gli eremi, le confraternite, con fraterie, congreghe, congregazioni, e istituti consimili (articolo 9, comma 1);
- g) opere esclusivamente in ambito scolastico (articolo 10, comma 1);
- h) svolgere le attività o i servizi indirettamente, in quanto i relativi statuti non ne prevedono l'erogazione diretta (articolo 11, comma 2).

La proposta di legge predispone un'estensione dei requisiti utili alla trasformazione in azienda, rispetto a quanto statuito dal decreto legislativo 207/2001, così da favorire il mantenimento della qualificazione pubblica.

A differenza del decreto delegato, infatti, il disegno di legge prevede che particolari tipologie di IPAB, qualora in possesso dei requisiti rispettivamente previsti per la trasformazione in azienda e in associazione o fondazione, siano libere di scegliere tra il mantenimento dello status pubblicistico e l'acquisto della personalità giuridica privata.

Si avvalgono della facoltà di scegliere la futura qualificazione giuridica le IPAB appartenenti ai tipi di seguito elencati:

- a carattere associativo, promosse e amministrare da privati e di ispirazione religiosa (articolo 10, comma 1);
- che operano prevalentemente nel settore scolastico (articolo 10, comma 1);
- che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale, ma i cui statuti prevedono anche l'opzione dell'erogazione diretta dei servizi (articolo 11, comma 1).

I procedimenti di trasformazione sono avviati dalle amministrazioni delle IPAB mediante deliberazione assunta nella forma di atto pubblico contenente lo statuto e sono governati dalla Regione attraverso i competenti settori della Giunta (articolo 2).

La proposta di legge disciplina l'ordinamento delle *aziende pubbliche di servizi alla persona*, enti senza fine di lucro, autonomi e indipendenti, destinati all'erogazione di servizi socio-assistenziali in maniera integrata con la pianificazione locale definita dai piani sociali di zona.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

In questa ipotesi il modello è informato a criteri imprenditoriali, connotato da autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile, finanziaria e negoziale. Il modello è retto dal principio (articolo 6) della distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione (spettanti agli organi di amministrazione) da quelli di gestione (attribuiti al direttore). Sono richiamate, inoltre, le disposizioni fiscali che sottraggono l'erogazione dei servizi socio-assistenziali alle normative proprie delle attività commerciali. La proposta di legge individua, poi, gli organi di amministrazione dell'azienda demandandone allo statuto la disciplina della composizione e del funzionamento, affidando al Settore Assistenza Sociale la competenza relativa alla costituzione dei consigli di amministrazione. Quanto alla gestione amministrativa, le norme contenute nel titolo III, Capo III, dispongono in materia di personale (articolo 30), contabilità (articolo 31 e seguenti), patrimonio (articolo 35). L'articolo 38 pone in capo alla Regione l'esercizio delle funzioni di controllo sugli organi di amministrazione e, secondo le modalità previste dalla proposta di legge, sullo statuto, sul regolamento di organizzazione, sugli atti di dimissione, di alienazione e di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili, sui bilanci preventivi e consuntivi, sulla carta dei servizi (limitatamente alla verifica della conformità di essa allo schema generale di riferimento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera q), della legge regionale 11/2007).

In attuazione del principio di sussidiarietà, il ddl affida al comune, quale titolare delle realizzazione della rete locale dei servizi degli interventi sociali, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività e sui servizi erogati dall'azienda.

La proposta di legge contempla, poi, la possibilità di istituire aziende *ex novo* (articolo 39), prescrive l'estinzione delle aziende che esauriscono gli scopi statuari o le risorse economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione delle attività istituzionali (articolo 41), pone in capo alla Regione esercizio del potere sostitutivo (articolo 42).

In conclusione, la presente proposta di legge mira ad inserire le IPAB trasformate all'interno della programmazione sociale di Ambito, al fine di creare le condizioni per una compiuta partecipazione delle aziende e /o delle associazioni o fondazioni allo sforzo complessivo e unitario di progettazione e di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari disposte dalla legge regionale n. 11/07.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA

RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

La presente Proposta di Legge non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Disposizioni comuni
- Art. 3 Piano di risanamento

TITOLO II Trasformazione delle istituzioni

Capo I Trasformazione in azienda

- Art. 4 Istituzioni destinate a trasformarsi in azienda
- Art. 5 Procedure per la trasformazione

Capo II Trasformazione in associazione o fondazione

- Art. 6 Istituzioni destinate a trasformarsi in associazioni o fondazioni
- Art. 7 Procedure per la trasformazione

Capo III Trasformazione di particolari tipologie di istituzioni

- Art. 8 Trasformazione delle istituzioni a carattere associativo, promosse e amministrare da privati, di ispirazione religiosa
- Art. 9 Trasformazione degli enti equiparati e delle istituzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e).
- Art. 10 Trasformazione delle istituzioni che operano nel settore scolastico
- Art. 11 Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale
- Art. 12 Procedure per la trasformazione

Capo IV Fusione, estinzione, potere sostitutivo

- Art. 13 Fusione
- Art. 14 Estinzione
- Art. 15 Potere sostitutivo



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO III
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Capo I
Ordinamento

- Art. 16 Autonomia
- Art. 17 Inserimento nel Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali
- Art. 18 Statuto
- Art. 19 Modifiche statutarie
- Art. 20 Regolamento di organizzazione

Capo II
Organi di amministrazione

- Art. 21 Organi
- Art. 22 L'assemblea dei soci
- Art. 23 Il consiglio di amministrazione
- Art. 24 Il presidente
- Art. 25 La prima seduta del consiglio - adempimenti
- Art. 26 Dimissioni degli amministratori
- Art. 27 Indennità di funzione agli amministratori
- Art. 28 Incompatibilità

Capo III
Gestione amministrativa

- Art. 29 Il direttore
- Art. 30 Personale
- Art. 31 Contabilità
- Art. 32 Bilancio di previsione
- Art. 33 Bilancio consuntivo
- Art. 34 Revisori dei conti
- Art. 35 Patrimonio
- Art. 36 Carta dei Servizi
- Art. 37 Controlli interni
- Art. 38 Controlli esterni
- Art. 39 Istituzione di aziende non derivanti dalla trasformazione delle istituzioni
- Art. 40 Fusione
- Art. 41 Estinzione
- Art. 42 Potere sostitutivo

TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 43 Disposizioni transitorie
- Art. 44 Abrogazioni
- Art. 45 Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, di seguito denominate “istituzioni”, al fine di ridefinirne l’assetto secondo modelli aziendali improntati a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità gestionale e favorire la compiuta partecipazione delle istituzioni riordinate che operano nel campo socio-assistenziale alla programmazione e all’attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

2. Ai fini del riordino, la presente legge prevede:

- a) la trasformazione delle istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di seguito denominate “aziende”, e la disciplina del loro ordinamento;
- b) la trasformazione delle istituzioni in associazioni o fondazioni di diritto privato, di seguito denominate “associazioni o fondazioni”;
- c) la estinzione delle istituzioni che non possono trasformarsi ai sensi della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

Disposizioni comuni

1. Ai fini del riordino, le istituzioni adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge nel rispetto delle volontà dei fondatori e degli scopi statutari.
2. La trasformazione è deliberata dalle amministrazioni delle istituzioni entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è disposta con determina del dirigente del competente settore della Giunta Regionale entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza di trasformazione.
3. Sono escluse dalla trasformazione le istituzioni inattive nel campo sociale alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che hanno esaurito le finalità statutarie o le cui finalità non sono più conseguibili.
4. Le aziende e le associazioni o fondazioni conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Tali enti subentrano nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive delle istituzioni dalle quali derivano.
5. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino e il trattamento economico in godimento. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
6. Fino alla adozione del provvedimento regionale di trasformazione, alle istituzioni è fatto divieto di alienare o trasformare beni immobili o titoli, di costituire diritti reali sugli stessi, di stipulare contratti di locazione di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, salvo quanto previsto dal piano di risanamento di cui all'articolo 3.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
Piano di risanamento

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le istituzioni che non hanno il requisito patrimoniale prescritto ai fini della trasformazione e quelle di cui all'articolo 2, comma 3, deliberano un piano di risanamento volto a consentire, anche mediante la fusione con altre istituzioni, la trasformazione.
2. Il piano di risanamento è approvato dal Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali della Giunta Regionale, di seguito denominato "settore assistenza sociale", all'esito della verifica della fattibilità delle soluzioni prospettate e della congruenza con le previsioni del Piano Sociale Regionale.
3. Ai fini dell'approvazione, le istituzioni, entro venti giorni dalla adozione, trasmettono la deliberazione contenente il piano di risanamento al settore assistenza sociale.
4. Il settore assistenza sociale può chiedere chiarimenti o modificazioni del piano entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti documentali. I chiarimenti e le modificazioni devono pervenire al settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta di chiarimenti o di modificazione del piano di risanamento sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle modificazioni.
5. Se i chiarimenti forniti e le modificazioni apportate non superano i rilievi formulati dal settore assistenza sociale ovvero nel caso di decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 4 in assenza della ricezione dei richiesti chiarimenti, il settore restituisce il piano all'istituzione. La restituzione del piano importa la estinzione dell'istituzione ai sensi dell'articolo 14.
6. Il piano di risanamento acquista efficacia ad avvenuta approvazione da parte del settore assistenza sociale ed è attuato entro il termine di centottanta giorni dalla approvazione.
7. All'esito dell'attuazione del piano l'istituzione delibera la trasformazione ai sensi della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO II **Trasformazione delle istituzioni**

Capo I *Trasformazione in azienda*

Art. 4 *Istituzioni destinate a trasformarsi in azienda*

1. Le istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali e quelle già amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza o in questi concentrate il cui valore patrimoniale complessivo non è inferiore a €. 300.000/00 si trasformano in azienda.
2. Sono escluse dalla trasformazione in azienda le istituzioni equiparate ai sensi dell'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e quelle che per disposizione statutaria:
 - a) operano in settori diversi da quello socio-assistenziale;
 - b) operano esclusivamente in ambito scolastico;
 - c) svolgono attività indiretta i cui statuti non prevedono anche l'erogazione diretta di servizi socio-assistenziali;
 - d) svolgono prevalentemente attività di culto o di gestione di edicole e cappelle funerarie;
 - e) gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per religiosi o svolgono attività assistenziali a sostegno esclusivo del clero o di soggetti appartenenti a ordini religiosi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

Procedure per la trasformazione

1. L'organo di amministrazione ovvero il commissario incaricato della temporanea reggenza dell'istituzione delibera la trasformazione entro il termine prescritto dall'articolo 2, comma 2. La deliberazione di trasformazione contenente lo statuto della nascente azienda è assunta nella forma di atto pubblico e non ha effetto costitutivo dell'azienda.
2. All'atto della trasformazione l'organo di amministrazione dell'istituzione redige un nuovo inventario dei beni mobili e immobili recante, in particolare, la dotazione patrimoniale originaria, gli eventuali atti di alienazione, di dismissione, di acquisizione o di disposizione dei beni succedutisi nel tempo, la dotazione patrimoniale attuale e la indicazione dei beni immobili di valore storico e monumentale e dei beni mobili aventi particolare pregio artistico.
3. Ai fini della trasformazione, il rappresentante legale dell'istituzione, entro il termine di venti giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, presenta apposita istanza al settore assistenza sociale.
4. L'istanza di trasformazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) copia autentica della deliberazione di trasformazione contenente lo statuto della nascente azienda, recante gli estremi della pubblicazione all'albo dell'istituzione ed all'albo pretorio del Comune ove l'istituzione ha la sede legale;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'istituzione;
 - c) atti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti che consentono la trasformazione;
 - d) copia autentica dell'inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'istituzione redatto ai sensi del comma 2, con relativa perizia asseverata;
 - e) copia autentica dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
 - f) elenco nominativo del personale dipendente recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
 - g) esiti della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
 - h) relazione in ordine alle attività svolte.
5. Il settore assistenza sociale può formulare osservazioni e chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio devono pervenire al settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta di chiarimenti sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio.
6. Se i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio forniti dall'istituzione non superano i rilievi formulati dal settore assistenza sociale ovvero nel caso di decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 in assenza della ricezione dei richiesti chiarimenti, il dirigente del settore rigetta l'istanza.
7. La trasformazione è disposta con determina del dirigente del settore assistenza sociale agli esiti dell'accertamento della sussistenza del carattere e dei requisiti che consentono la trasformazione e della verifica della conformità dello statuto alle vigenti disposizioni legislative e normative.
8. La determina dirigenziale di trasformazione approva lo statuto dell'azienda.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

9. Se l'istanza di trasformazione non viene accolta, il dirigente del settore assistenza sociale adotta la determina di diniego e la trasmette al rappresentante legale dell'istituzione.
10. L'organo di amministrazione dell'istituzione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della determina dirigenziale di diniego, delibera la trasformazione in conformità alle disposizioni della presente legge, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 15.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo II
Trasformazione in associazione o fondazione

Art. 6
Istituzioni destinate a trasformarsi in associazioni o fondazioni

1. Le istituzioni che operano in settori diversi da quello socio-assistenziale e quelle che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo è inferiore a €. 300.000/00 che non deliberano il piano di risanamento previsto dall'articolo 3 ai fini della trasformazione in azienda, si trasformano, a seconda del proprio carattere e della propria organizzazione, in associazioni o fondazioni senza scopo di lucro disciplinate dal codice civile, ad eccezione delle istituzioni già amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza o in questi concentrate.
2. Le associazioni o fondazioni hanno autonomia statutaria e gestionale. Sono assoggettate al controllo e alla vigilanza della Regione ai sensi del codice civile e delle disposizioni del "Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003.
3. Le associazioni o fondazioni che operano nel settore socio-assistenziale partecipano, quali soggetti del terzo settore, alla programmazione e alla attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

Procedure per la trasformazione

1. La trasformazione avviene con le procedure e le modalità recate dal “Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361” emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003 e dagli articoli 17 e 18, comma 1, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, all'esito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che consentono la trasformazione ai sensi dell'articolo 6.
2. L'organo di amministrazione ovvero il commissario incaricato della reggenza dell'amministrazione dell'istituzione delibera la trasformazione entro il termine prescritto dall'articolo 2, comma 2, dandone contestuale comunicazione al settore assistenza sociale ai fini dell'accertamento dell'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla presente legge. La deliberazione di trasformazione è assunta dall'organo di amministrazione nella forma di atto pubblico ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e non ha effetto costitutivo della nascente associazione o fondazione.
3. Ai fini dell'acquisto della persona giuridica di diritto privato, entro il termine di venti giorni dalla adozione della deliberazione di cui al comma 2 il legale rappresentante dell'istituzione presenta apposita istanza al settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi-Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo della Giunta Regionale, di seguito denominato settore Enti Locali, in conformità alle disposizioni del regolamento regionale concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003.
4. La trasformazione è disposta con determina del dirigente del settore Enti Locali entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, previo parere obbligatorio del dirigente del settore assistenza sociale in ordine alla sussistenza del requisito di cui all'articolo 6, comma 1.
5. Se l'istanza di trasformazione non viene accolta l'organo di amministrazione dell'istituzione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento regionale di diniego, delibera la trasformazione in azienda o la estinzione in conformità alle disposizioni della presente legge, pena l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 15.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo III
Trasformazione di particolari tipologie di istituzioni

Art. 8

Trasformazione delle istituzioni a carattere associativo, promosse e amministrare da privati, di ispirazione religiosa

1. Le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della trasformazione, in ordine alle quali sia alternativamente accertato il carattere associativo o di istituzione promossa e amministrata da privati o di ispirazione religiosa, i cui statuti prevedono l'erogazione diretta di servizi socio-assistenziali, si trasformano in azienda o in associazione o fondazione, con la eccezione di quelle di cui agli articoli 9, 10 e 11.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, sono considerate a carattere associativo le istituzioni per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) costituzione avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
 - b) attribuzione ai soci, per disposizione statutaria, della titolarità del potere di nomina del presidente o di almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione ovvero attribuzione all'organo assembleare della titolarità della competenza a deliberare in ordine all'adozione di atti fondamentali per la vita dell'istituzione;
 - c) espletamento delle attività istituzionali anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci anche sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali.
3. Sono considerate istituzioni promosse e amministrare da privati quelle per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) costituzione avvenuta ad iniziativa di privati;
 - b) attribuzione, per disposizione statutaria, a enti o soggetti privati della titolarità del potere di nomina del presidente o di almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - c) patrimonio costituito prevalentemente da beni provenienti da atti di liberalità privata ovvero da beni conseguiti in forza allo svolgimento dell'attività istituzionale.
4. Sono considerate di ispirazione religiosa le istituzioni per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) attività istituzionale volta al perseguimento di finalità religiose;
 - b) attribuzione, per disposizione statutaria, ad un'autorità religiosa, a ministri del culto o ad appartenenti a istituti e ordini religiosi della carica di componente del consiglio di amministrazione;
 - c) svolgimento, per disposizione statutaria, delle attività istituzionali per il tramite di personale di enti, istituti o associazioni religiose.
5. La trasformazione avviene con le procedure previste dagli articoli 5 e 7 per la trasformazione in azienda e in associazione o fondazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

Trasformazione degli enti equiparati e delle istituzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d), e).

1. Le istituzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e) e gli enti equiparati alle istituzioni dall'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non hanno scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, gli eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti, deliberano la trasformazione in associazioni o fondazioni ai sensi dell'articolo 12.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10

Trasformazione delle istituzioni che operano nel settore scolastico

1. Le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico i cui statuti prevedono anche la erogazione diretta di servizi socio-assistenziali ed il cui valore patrimoniale non è inferiore a €. 300.000/00 possono trasformarsi in azienda con le procedure previste dall'articolo 5.
2. Le istituzioni che operano esclusivamente nel settore scolastico e quelle di cui al comma 1 che non intendono o che non possono trasformarsi in azienda per mancanza del requisito patrimoniale deliberano la trasformazione in associazione o fondazione ai sensi dell'articolo 12.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11

Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale

1. Le istituzioni che, per disposizione statutaria, svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante l'erogazione, a enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, i cui statuti prevedono anche l'erogazione diretta di servizi socio-assistenziali ed il cui valore patrimoniale non è inferiore a €. 300.000/00, possono trasformarsi in azienda a prescindere dalla loro natura originaria, con le procedure previste dall'articolo 5.
2. Le istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale i cui statuti non prevedono anche l'erogazione diretta dei servizi e quelle di cui al comma 1 che non intendono o che non possono trasformarsi in azienda per mancanza del requisito patrimoniale deliberano la trasformazione in associazione o fondazione ai sensi dell'articolo 12.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 12

Procedure per la trasformazione

1. Le istituzioni di cui agli articoli 9, 10, comma 2, 11, comma 2 si trasformano in associazione o fondazione a prescindere dalla loro natura originaria e dal possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di riconoscimento della persona giuridica di diritto privato e, in particolare, dal “Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003.
2. L’acquisto della persona giuridica privata è subordinato esclusivamente all’accertamento dell’appartenenza dell’istituzione a una delle tipologie di cui agli articoli 9, 10, comma 2, 11, comma 2.
3. L’organo di amministrazione, ovvero il commissario incaricato della temporanea reggenza dell’istituzione, delibera la trasformazione entro il termine prescritto dall’articolo 2, comma 2. La deliberazione di trasformazione è assunta nella forma di atto pubblico contenente lo statuto e non ha effetto costitutivo della nascente associazione o fondazione.
4. Ai fini dell’accertamento del possesso del requisito di cui al comma 2, il legale rappresentante dell’istituzione, entro il termine di venti giorni dalla adozione, trasmette la deliberazione di cui al comma 3, al settore assistenza sociale, corredata della documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto per la trasformazione e, in particolare:
 - a) della copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’istituzione;
 - b) dell’elenco nominativo delle persone preposte all’amministrazione dell’istituzione;
 - c) della relazione in ordine alle attività svolte e a quelle che si intendono svolgere.
5. Il settore assistenza sociale può formulare osservazioni e chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio devono pervenire al settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta di chiarimenti sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio.
6. La trasformazione è disposta con determina del dirigente del settore assistenza sociale.
7. Se il settore assistenza sociale rileva la insussistenza del carattere che consente la trasformazione ai sensi del presente articolo ovvero nel caso di decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 in assenza della ricezione dei richiesti chiarimenti, l’organo di amministrazione dell’istituzione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento regionale di diniego, delibera la trasformazione o la estinzione in conformità alle disposizioni della presente legge, pena l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 15.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo IV
Fusione, estinzione, potere sostitutivo

Art. 13
Fusione

1. Al fine di ottimizzare la prestazione dei servizi socio-assistenziali o di attuare il piano di risanamento di cui all'articolo 3, le istituzioni possono fondersi tra loro.
2. La fusione è deliberata dall'organo di amministrazione delle singole istituzioni entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle finalità istituzionali previste dai rispettivi statuti, ed è disposta con determina del dirigente del settore assistenza sociale entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. Le deliberazioni di fusione sono assunte nella forma di atto pubblico contenente lo statuto della nascente istituzione e non hanno effetto costitutivo del nuovo soggetto giuridico.
4. Lo statuto dell'istituzione derivante dalla fusione prevede la continuità degli scopi previsti dai rispettivi statuti delle istituzioni originarie.
5. Ai fini della fusione i legali rappresentanti delle istituzioni interessate presentano, entro venti giorni dalla adozione delle relative deliberazioni, apposita istanza, a firma congiunta, al settore assistenza sociale corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia autentica delle deliberazioni delle amministrazioni delle singole istituzioni;
 - b) copia autentica dello statuto del nuovo ente;
 - c) copia autentica dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare delle singole istituzioni con relative perizie asseverate;
 - d) elenco nominativo del personale delle singole istituzioni recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
 - e) esiti delle ricognizioni dei rapporti giuridici attivi e passivi.
6. Gli atti inerenti la fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 14
Estinzione

1. Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 3, e quelle già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza o in questi concentrate prive del requisito patrimoniale previsto dall'articolo 4, comma 1, che non presentano il piano di risanamento di cui all'articolo 3 o il cui piano sia restituito ai sensi dell'articolo 3, comma 5 sono estinte con determina del dirigente del settore assistenza sociale su proposta dell'amministrazione delle istituzioni medesime.
2. L'organo di amministrazione delibera la proposta di estinzione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro trenta giorni dalla restituzione del piano di risanamento di cui all'articolo 3.
3. Ai fini della estinzione, il legale rappresentante dell'istituzione, entro venti giorni dalla adozione, trasmette la copia autentica della deliberazione di cui al comma 2 al settore assistenza sociale corredata della seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'istituzione con relativa perizia asseverata;
 - b) elenco nominativo del personale dipendente recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
 - c) esiti della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
 - d) copia autentica dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
4. In caso di inottemperanza, la Regione nomina un commissario per l'assolvimento degli adempimenti prodromici della adozione della determina dirigenziale di estinzione.
5. Il personale e il patrimonio dell'istituzione estinta sono trasferiti al Comune ove l'istituzione aveva la sede legale, previa deliberazione del consiglio comunale di accettazione. In caso di non accettazione da parte del Comune, il soggetto destinatario è individuato dalla Giunta Regionale tra le istituzioni e gli enti pubblici o privati che esplicano la propria attività nel campo socio-assistenziale.
6. Il provvedimento di estinzione è comunicato al legale rappresentante dell'istituzione estinta e all'ente destinatario dei beni e del personale.
7. Il passaggio di consegna avviene entro trenta giorni della ricezione del provvedimento di estinzione, mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante o suo delegato dell'ente destinatario.
8. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni da eseguirsi a cura e spese dell'ente destinatario.
9. Il patrimonio delle istituzioni estinte è trasferito con vincolo di destinazione a servizi socio-assistenziali.
10. L'ente destinatario dei beni subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'istituzione estinta, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di adozione del provvedimento di estinzione.
11. Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato, fino all'inquadramento nei



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

ruoli organici dell'ente destinatario, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti all'atto del trasferimento. E' fatto salvo il trattamento economico in godimento presso l'istituzione di provenienza.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 15
Potere sostitutivo

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli organi di amministrazione delle istituzioni che non ottemperano nei termini stabiliti dalla presente legge agli adempimenti previsti ai fini della trasformazione.
2. Il dirigente del settore assistenza sociale, constatata la inottemperanza, assegna all'amministrazione inadempiente un termine di trenta giorni entro cui adempiere, decorso inutilmente il quale il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario che vi provvede in via sostitutiva entro centoventi giorni dalla emissione del decreto di nomina.
3. Il commissario incaricato provvede alla trasformazione dell'istituzione nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dura in carica fino alla costituzione dell'organo di amministrazione ordinario previsto dallo statuto dell'istituzione trasformata.
4. Se l'istituzione non può essere trasformata, il commissario delibera la proposta di estinzione ai sensi dell'articolo 14. In tal caso il commissario incaricato dura in carica sino alla consegna dei beni e del personale dell'istituzione estinta al soggetto destinatario.
5. La misura del compenso mensile onnicomprensivo forfettario lordo spettante al commissario è pari a un decimo dell'indennità mensile minima di funzione dei sindaci dei comuni con popolazione fino a mille abitanti determinata nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 e grava sul bilancio dell'istituzione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO III
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Capo I
Ordinamento

Art. 16
Autonomia

1. L'azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, e gode di autonomia statutaria, regolamentare, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nell'ambito delle disposizioni della presente legge e delle leggi della finanza pubblica.
2. L'azienda informa la propria attività di gestione ai principi di buon andamento e imparzialità e a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. L'azienda garantisce la continuità degli scopi statutari dell'istituzione dalla quale deriva e amplia l'offerta dei servizi in coerenza con la pianificazione locale definita nel piano di zona sociale dell'ambito territoriale nel quale svolge le attività. A tal fine può caratterizzarsi come azienda multiservizi nell'ambito dello stesso settore di intervento.
4. L'azienda si conforma al principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione che spettano agli organi di governo dai poteri di gestione attribuiti al Direttore.
5. Nell'ambito della propria autonomia l'azienda adotta gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento degli scopi statutari e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione sociale a livello locale.
6. L'azienda adotta gli strumenti idonei a garantire la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
7. L'azienda istituisce presso la propria sede legale l'albo per la pubblicazione delle deliberazioni garantendo accessibilità e facilità di lettura.
8. All'azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
9. All'azienda si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 17

Inserimento nel Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali

1. L'azienda è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 nel rispetto delle finalità statutarie.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, l'azienda partecipa alla concertazione prodromica della adozione del piano sociale di ambito e concorre alla sua attuazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera f), della legge regionale n. 11/2007.
3. L'azienda si iscrive nella corrispondente sezione dell'albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali con le procedure definite dal regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.
4. L'azienda applica il sistema tariffario adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera v), della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 18
Statuto

1. L'azienda delibera il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'azienda. In particolare:
 - a) indica la denominazione e la sede legale dell'azienda;
 - b) specifica le finalità istituzionali;
 - c) definisce i limiti territoriali nei quali l'azienda svolge la sua attività, di norma coincidenti con l'ambito territoriale di cui all'articolo 19 della legge 23 ottobre 2007, n. 11;
 - d) definisce l'assetto funzionale dell'azienda;
 - e) determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e individua i titolari del potere di nomina dei singoli membri;
 - f) definisce i requisiti per accedere alla carica di presidente e di consigliere;
 - g) disciplina le modalità di nomina del presidente;
 - h) stabilisce la durata in carica e le attribuzioni degli organi di amministrazione;
 - i) disciplina il funzionamento degli organi di amministrazione e, in particolare, determina il quorum strutturale per la validità delle adunanze e quello funzionale per la validità delle deliberazioni;
 - j) stabilisce i criteri, definisce le modalità e le procedure per la nomina del direttore e determina le relative attribuzioni;
 - k) garantisce l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro;
 - l) indica la composizione e la consistenza del patrimonio e specifica i beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dell'azienda;
 - m) contiene le disposizioni contabili;
 - n) prevede l'istituzione dell'organo di revisione contabile e ne disciplina la composizione, le modalità di nomina e la durata in carica;
 - o) prevede l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Lo statuto è deliberato contestualmente alla trasformazione dell'istituzione ed è approvato con la determina dirigenziale di trasformazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 19
Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'assemblea dei soci, se prevista, ovvero dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate con determina del dirigente del settore assistenza sociale entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti documentali.
2. Ai fini dell'approvazione le modifiche statutarie sono trasmesse al settore assistenza sociale che può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni in ordine ai contenuti dell'atto. La richiesta di chiarimenti sospende il termine per l'adozione delle modifiche statutarie che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti richiesti.
3. Se i chiarimenti forniti non superano i rilievi formulati in sede di esame della proposta, il settore assistenza sociale restituisce gli atti all'azienda.
4. Gli atti restituiti non acquistano efficacia e non producono effetti.
5. Le modifiche statutarie approvate con la determina dirigenziale di cui al comma 1 sono pubblicate all'albo dell'azienda per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore a decorrere dalla emanazione della determina dirigenziale di approvazione.
6. Le modifiche statutarie che importano la riforma degli scopi istituzionali sono trasmesse al Comune ove l'azienda ha sede legale ai fini dell'acquisizione del competente parere. Il Comune rende il parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di modifica statutaria decorso inutilmente il quale si reputa assenziente.
7. Le modifiche statutarie che determinano la variazione della composizione e della durata del mandato degli organi amministrativi non comportano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi medesimi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 20

Regolamento di organizzazione

1. L'organo di amministrazione dell'azienda, entro novanta giorni dall'insediamento, delibera il regolamento di organizzazione.
2. Il regolamento di organizzazione è approvato con le stesse procedure ed è soggetto ai medesimi controlli previsti per l'adozione delle modifiche statutarie.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e in conformità allo statuto, l'ordinamento dei servizi e le funzioni organizzative. In particolare:
 - a) definisce l'articolazione della struttura organizzativa per l'esercizio delle funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) determina i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi;
 - c) definisce le competenze e determina il compenso del direttore;
 - d) disciplina il funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - e) prevede la istituzione e disciplina la tenuta del registro dei verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, se prevista, del registro delle deliberazioni, del registro delle determinate assunte dal direttore, del registro inventario dei beni mobili e immobili, del registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito, del registro del personale dipendente;
 - f) determina, se prevista dallo statuto, la misura dell'indennità mensile di funzione spettante al presidente e ai consiglieri.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo II
Organi di amministrazione

Art. 21
Organi

1. Sono organi di amministrazione dell'azienda:
 - a) l'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto dell'istituzione trasformata;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il presidente.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 22

L'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è composta a termini dello statuto.
2. L'assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa e delle attività istituzionali. Esercita le competenze riferite dallo statuto e, in particolare, definisce gli obiettivi, le priorità, i programmi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 23

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione compie gli atti che non ricadono nella competenza dell'assemblea dei soci, del presidente e del direttore ed esercita le attribuzioni riferite dallo statuto.
2. Nelle aziende prive dell'organo assembleare il consiglio di amministrazione svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 22, comma 2.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero pari di consiglieri non superiore a sei, ivi comprese le persone indicate nello statuto dell'istituzione trasformata in ragione di particolari qualità.
4. Il consiglio di amministrazione è costituito con determina del dirigente del settore assistenza sociale alla stregua dei provvedimenti di nomina dei singoli componenti del collegio assunti dai titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere e previo accertamento del rispetto delle norme statutarie in materia di composizione e di nomina dei componenti dell'organo.
5. I titolari, per disposizione statutaria, del potere di nomina dei singoli componenti del consiglio di amministrazione adottano i provvedimenti di competenza entro il termine di scadenza del mandato dell'organo amministrativo in carica e li trasmettono al settore assistenza sociale ai fini della adozione della determina dirigenziale di costituzione dell'organo.
6. I componenti entrano in carica alla data di adozione della determina dirigenziale di costituzione del consiglio di amministrazione.
7. Il presidente e i consiglieri non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi indipendentemente dalla durata dei mandati svolti, ad eccezione dei membri di diritto per disposizione statutaria. L'interruzione deve avere la durata corrispondente a quella del mandato dell'organo prevista dallo statuto.
8. Ai consigli di amministrazione si applica la disciplina recata dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, in materia di proroga degli organi amministrativi.
9. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio di amministrazione.
10. Al presidente e ai consiglieri si applicano le disposizioni recate dall'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 24

Il presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.
2. Il presidente sovrintende al regolare funzionamento dell'azienda e all'esecuzione degli atti ed esercita le funzioni riferite dallo statuto.
3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
4. Se richiesto da un consigliere, il presidente riunisce il consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla richiesta. In caso di inottemperanza, alla convocazione del consiglio di amministrazione provvede, previa diffida, il dirigente del settore assistenza sociale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.
5. In caso di assenza o impedimento le funzioni riferite al presidente sono esercitate dal vice presidente se previsto dallo statuto ovvero dal consigliere più anziano di età.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 25

La prima seduta del consiglio - adempimenti

1. La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata dal presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età entro dieci giorni dalla ricezione della determina dirigenziale di costituzione dell'organo e si tiene entro cinque giorni dalla convocazione.
2. In caso di inottemperanza, alla convocazione del consiglio provvede, previa diffida, il dirigente del settore assistenza sociale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.
3. Nella prima seduta il consiglio di amministrazione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, delibera la convalida dei propri membri all'esito dell'accertamento della insussistenza delle cause impeditive previste dalla presente legge e dallo statuto.
4. La deliberazione di convalida dei componenti del consiglio di amministrazione è trasmessa al settore assistenza sociale entro cinque giorni dalla adozione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 26

Dimissioni degli amministratori

1. Le dimissioni dalla carica di presidente e di consigliere sono presentate in forma scritta al consiglio di amministrazione e comunicate contestualmente all'autorità che ha disposto la nomina e al settore assistenza sociale. Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
2. Il titolare, per disposizione statutaria, del potere di nomina degli amministratori decaduti, dimissionari o cessati dalla carica per qualunque causa adotta il provvedimento di surrogazione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'evento e lo trasmette al settore assistenza sociale.
3. I membri del consiglio di amministrazione subentranti entrano in carica a decorrere dalla data di adozione della determina di surrogazione adottata dal dirigente del settore assistenza sociale.
4. Gli amministratori surroganti durano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 27

Indennità di funzione agli amministratori

1. Lo statuto può prevedere la corresponsione di una indennità di funzione mensile onnicomprensiva forfettaria lorda al presidente e ai consiglieri con onere a carico del bilancio dell'azienda.
2. L'importo dell'indennità mensile del presidente e dei consiglieri, se prevista dallo statuto, è determinato dal regolamento di organizzazione in misura non superiore rispettivamente a un quinto e a un decimo dell'indennità di funzione mensile minima dei sindaci dei comuni con popolazione fino a mille abitanti determinata con decreto del Ministro dell'interno a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 82, comma 8.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 28
Incompatibilità

1. Al presidente e ai consiglieri si applicano le disposizioni previste dagli articoli 58, 59, 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), d), e), f), h), della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.
2. Non possono, altresì, essere nominati alla carica di presidente e consigliere:
 - a) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale e ospedaliera nel cui ambito territoriale l'azienda ha sede legale o svolge le attività istituzionali;
 - b) il dirigente e dipendente delle Province e dei Comuni nel cui ambito territoriale l'azienda ha sede legale o svolge le attività istituzionali;
 - c) il titolare di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo sull'azienda;
 - d) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
 - e) l'amministratore e il dirigente di enti e organismi che hanno rapporti economici con l'azienda.
3. Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione della medesima azienda gli ascendenti e i discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado.
4. La esistenza e la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo importano la decadenza dalla carica di presidente e consigliere.
5. Quando si verifica la sussistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità il consiglio di amministrazione delibera la decadenza dalla carica con le modalità e le procedure previste dall'articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo III
Gestione amministrativa

Art. 29
Il direttore

1. La gestione finanziaria e tecnica, ivi compresa la gestione del personale e la direzione degli uffici, compete a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione con atto motivato in relazione all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.
2. Il direttore è nominato anche al di fuori della dotazione organica con contratto di diritto privato di durata determinata non superiore a quella del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina.
3. Più aziende possono nominare un unico direttore sulla base di apposita convenzione.
4. La carica di direttore è incompatibile con quella di:
 - a) parlamentare nazionale o europeo;
 - b) presidente, assessore, consigliere regionale, provinciale, delle comunità montane e di quelle isolate;
 - c) sindaco, assessore, consigliere comunale;
 - d) presidente o consigliere delle municipalità.La carica di direttore è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa dipendente o autonoma. L'accettazione dell'incarico importa, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'azienda o delle aziende convenzionate gli oneri relativi ai contributi previdenziali.
5. Non può essere nominato direttore:
 - a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a 6 mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'art. 166, comma 2, del codice penale;
 - b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
6. La sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità importa la decadenza dalla carica. Il consiglio di amministrazione con propria deliberazione dichiara decaduto il direttore previo contestazione della causa di decadenza.
7. Il direttore attua gli indirizzi e consegue gli obiettivi definiti dagli organi di amministrazione perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
8. Il direttore è responsabile della istruttoria e dell'attuazione delle deliberazioni degli organi di amministrazione e della tenuta dei registri di cui all'articolo 20, comma 3, lettera e).
9. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati o di risultato negativo della



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

gestione e dell'attività amministrativa ovvero di gravi irregolarità gestionali acclarate dall'organo di revisione dei conti, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi di lavoro.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 30
Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'azienda si avvale, di norma, di proprio personale cui si applica il contratto collettivo di lavoro di riferimento.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
3. La dotazione organica è determinata, su proposta del direttore, dal consiglio di amministrazione con atto di programmazione triennale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
4. Le assunzioni sono programmate secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 assicurando idonee procedure selettive adeguatamente pubblicizzate.
5. Il personale impegnato nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali accede ai percorsi formativi e alle iniziative di aggiornamento professionale previste nei piani elaborati dalla Regione e dalle province ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g) e dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 30 ottobre 2007, n. 11.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 31
Contabilità

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale si informa ai principi del codice civile.
2. L'azienda adotta il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione e il bilancio consuntivo annuale in conformità allo schema predisposto con decreto interministeriale emanato di concerto fra i ministri del tesoro e della famiglia ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
3. L'azienda tiene una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
4. L'azienda ha l'obbligo di rendere pubblici i bilanci e le risultanze delle analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità.
5. Alle aziende si applica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
6. L'azienda destina gli utili al potenziamento delle attività istituzionali e alla conservazione del patrimonio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 32
Bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio economico di previsione pluriennale di durata triennale e il bilancio preventivo economico annuale sono predisposti dal direttore entro il 15 novembre di ciascun anno e sono deliberati dall'organo di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
3. Il bilancio preventivo economico annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo corredato della relazione previsionale e programmatica e della relazione dell'organo di revisione contabile.
4. Il bilancio di previsione reca le risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
5. E' vietata la gestione di entrate e di spese non iscritte in bilancio.
6. Eventuali variazioni al bilancio sono deliberate non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
7. Il bilancio di previsione pluriennale e annuale è soggetto al controllo della Regione ai sensi dell'articolo 38.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 33

Bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo annuale dimostra i risultati della gestione e la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce corredato della relazione sull'andamento della gestione contenente le variazioni da apportare al registro dell'inventario e del bilancio sociale in ordine al perseguimento degli scopi statutari e ai risultati conseguiti in rapporto alle attività programmate e ai costi sostenuti.
3. Il bilancio consuntivo, recante la relazione dell'organo di revisione contabile, è deliberato dall'organo di amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. In caso di perdite di esercizio la relazione sull'andamento della gestione di cui al comma 2 deve indicare le cause che le hanno determinate e le modalità e i termini per la copertura delle stesse ai fini del riequilibrio della situazione economica. Se risultano perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 42. Il commissario incaricato della reggenza dell'amministrazione dell'azienda ha il compito di riportare in pareggio il bilancio ovvero di procedere alla fusione con altre aziende o alla estinzione ai sensi della presente legge.
5. Il bilancio consuntivo è soggetto al controllo della Regione ai sensi dell'articolo 38.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 34
Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili previsto dalla normativa vigente.
2. I revisori cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni o per sopravvenuta causa di incompatibilità. Non sono revocabili salvo nei casi di inadempienza e, in particolare, in caso di mancata presentazione della relazione sulla proposta di deliberazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo entro i termini previsti dalla presente legge.
3. Non possono essere nominati revisori i componenti degli organi di amministrazione dell'azienda, coloro che hanno ricoperto la carica di presidente o consigliere dell'azienda nel biennio precedente alla nomina, i dipendenti dell'azienda, nonché i dipendenti della regione, della provincia e dei comuni associati nell'ambito territoriale ove l'azienda svolge le proprie attività.
4. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta o incarico assunto presso l'azienda.
5. I revisori dei conti svolgono le funzioni attribuite dallo statuto e in particolare:
 - a) relazionano e rendono il parere sulla proposta del bilancio economico di previsione pluriennale e annuale e sulle variazioni di bilancio;
 - b) assicurano la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - c) relazionano e rendono il parere sulla proposta del bilancio consuntivo;
 - d) attestano la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione;
 - e) effettuano verifiche di cassa e della gestione del servizio tesoreria con cadenza trimestrale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 35
Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili delle istituzioni trasformate recato dall'inventario di cui all'articolo 5, comma 2 e dai beni a qualunque titolo acquisiti nell'esercizio delle attività o a seguito di atti di liberalità.
2. I beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell'azienda.
3. I procedimenti di dismissione dei beni che costituiscono il patrimonio indisponibile e gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili, nonché su quelli mobili di pregio storico o artistico sono disciplinati dall'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 36
Carta dei Servizi

1. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dall'insediamento, adotta la carta dei servizi in conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. q), della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, pena la nomina, previa diffida ad adempiere, di un commissario ad acta che vi provvede in via sostitutiva entro il termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico. Al commissario è corrisposto un compenso onnicomprensivo forfettario lordo a carico del bilancio dell'azienda pari a un mezzo dell'importo dell'indennità di funzione mensile minima dei sindaci dei comuni con popolazione fino a mille abitanti determinata con decreto del Ministro dell'interno a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 82, comma 8.
2. Il termine della diffida non può essere inferiore a trenta giorni.
3. La carta dei servizi è trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al settore assistenza sociale per il visto di conformità allo schema generale di riferimento di cui al comma 1 e al Comune ove l'azienda ha la sede legale.
4. In caso di rilevata difformità, il settore assistenza sociale, entro trenta giorni dalla ricezione della carta adottata, ne dà comunicazione all'azienda con la indicazione delle modificazioni da apportare. L'azienda adegua la carta dei servizi ai rilievi formulati dal settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla comunicazione, pena la nomina di un commissario ad acta che vi provvede in via sostitutiva entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico.
5. L'adozione della carta dei servizi costituisce requisito necessario ai fini della partecipazione alla gestione e all'offerta dei servizi sociali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 37
Controlli interni

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 38
Controlli esterni

1. L'azienda è assoggettata al controllo della Regione e alla vigilanza e al controllo del Comune ove ha la propria sede legale.
2. La Regione, attraverso il settore assistenza sociale, esercita il controllo sugli organi di amministrazione e, nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, sullo statuto, sul regolamento di organizzazione, sugli atti di dismissione, di alienazione e di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili, sul bilancio previsionale annuale e pluriennale, sul bilancio consuntivo e sulla carta dei servizi.
3. Il controllo esercitato dalla Regione sugli atti di cui al comma 2 è finalizzato a verificarne la conformità alle disposizioni legislative, normative e statutarie vigenti con la esclusione di qualsiasi valutazione di merito. Il controllo sulla carta dei servizi è limitato alla verifica della conformità della carta deliberata dal consiglio di amministrazione allo schema generale di riferimento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.
4. Il controllo sul bilancio previsionale annuale e pluriennale e sul bilancio consuntivo è volto a verificare che l'entità delle risorse stanziare consente lo svolgimento delle attività istituzionali e garantisce il perseguimento dei fini statuari.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo, l'azienda trasmette al settore assistenza sociale, entro venti giorni dall'adozione, le deliberazioni contenenti i bilanci.
6. Il settore assistenza sociale può formulare osservazioni e chiedere chiarimenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei documenti contabili, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia.
7. La richiesta di chiarimenti sospende il termine per l'esercizio del controllo che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti.
8. I chiarimenti devono pervenire al settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se i chiarimenti forniti e le modificazioni apportate non superano i rilevi formulati dal settore assistenza sociale ovvero nel caso di decorso del termine di trenta giorni di cui al precedente capoverso in assenza della ricezione dei richiesti chiarimenti, il dirigente del settore restituisce la deliberazione di approvazione dei bilanci all'azienda. Gli atti restituiti non acquistano efficacia e non producono effetti.
9. Ai fini della costituzione dei consigli di amministrazione nel rispetto dei termini previsti dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la Regione provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai termini di scadenza e di proroga degli organi amministrativi.
10. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza sulle attività e sui servizi erogati dall'azienda ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.
11. L'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza comunale sulle attività e sui servizi è volto a verificare, in termini di efficacia, di efficienza e di economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità e la finalizzazione delle prestazioni, le risorse finanziarie destinate, i risultati raggiunti, i livelli di soddisfazione dei cittadini, la trasparenza dell'azione amministrativa. A tal fine il Comune procede al monitoraggio continuo e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati, può chiedere atti e documenti e segnalare disservizi e carenze nella erogazione delle prestazioni e dei servizi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 39

Istituzione di aziende non derivanti dalla trasformazione delle istituzioni

1. L'istituzione di aziende non derivanti dalla trasformazione delle istituzioni avviene a istanza di enti pubblici anche a seguito e per effetto di atti di liberalità da parte di privati o disposizioni testamentarie espressamente destinate alla costituzione di un ente pubblico avente lo scopo di erogare servizi sociali.
2. L'istanza è presentata al settore assistenza sociale corredata della seguente documentazione:
 - a) copia autentica dello statuto;
 - b) parere del Comune nel cui territorio la istituenda azienda stabilirà la sede legale;
 - c) atti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti che consentono la istituzione dell'azienda e la congruità delle risorse finanziarie destinate al perseguimento degli scopi statutari;
 - d) copia autentica dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare con relativa perizia asseverata contenente la indicazione dei beni immobili di particolare valore artistico e monumentale e dei beni mobili di particolare pregio artistico;
 - e) relazione illustrativa degli scopi statutari e delle modalità di conseguimento degli stessi.
3. La istituzione dell'azienda è disposta con determina del dirigente del settore assistenza sociale entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza, all'esito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.
4. La determina dirigenziale di istituzione approva lo statuto dell'azienda.
5. Il settore assistenza sociale può chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine alla sussistenza dei requisiti che consentono la istituzione dell'azienda. I chiarimenti devono pervenire al settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta di chiarimenti sospende il termine per la conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti. Se i chiarimenti forniti non superano i rilievi formulati dal settore assistenza sociale ovvero nel caso di decorso del termine di trenta giorni in assenza della ricezione dei chiarimenti richiesti, il dirigente del settore rigetta l'istanza.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 40
Fusione

1. Al fine di ottimizzare la prestazione dei servizi socio-assistenziali, le aziende possono fondersi tra loro.
2. La fusione è deliberata dall'amministrazione di ciascuna delle aziende interessate ed è disposta con determina del dirigente del settore assistenza sociale entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La deliberazione in ordine alla fusione contiene:
 - a) lo statuto della nascente azienda;
 - b) la relazione illustrativa delle motivazioni che suffragano la determinazione delle amministrazioni interessate;
 - c) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascuna azienda con relativa perizia asseverata;
 - d) gli esiti della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi di ciascuna azienda;
 - e) l'elenco nominativo del personale dipendente di ciascuna azienda recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento.
4. Lo statuto della nascente azienda garantisce il perseguimento delle finalità statutarie delle aziende da cui deriva.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 41
Estinzione

1. Le aziende che hanno esaurito gli scopi statutari, quelle i cui fini statutari non sono più conseguibili o non corrispondono più ad un interesse nell'ambito dei servizi socio-assistenziali che non deliberano l'adeguamento degli scopi e quelle per le quali non sussistono le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale, sono estinte con determina del dirigente del settore assistenza sociale secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 14 della presente legge.
2. Al fine di ripristinare le attività istituzionali ed evitare l'estinzione, le aziende, nei casi previsti dal comma 1, possono promuovere la modifica delle finalità statutarie o deliberare un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 3.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 42

Potere sostitutivo

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'azienda:
 - a) in caso di accertata e persistente inattività, di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale;
 - b) in caso di mancata approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale nei termini prescritti dalla presente legge o di restituzione dei documenti contabili ai sensi dell'articolo 38;
 - c) in caso di perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi;
 - d) in caso di irregolare composizione degli organi di amministrazione;
 - e) in caso di accertata impossibilità a ricostituire il consiglio di amministrazione nel rispetto dei termini previsti dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il consiglio di amministrazione è sciolto con determina del dirigente del settore assistenza sociale, previa diffida.
3. Il termine della diffida ad adempiere non può essere inferiore a 30 giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'azienda.
5. Nelle ipotesi di cui al commi 1 resta salva la facoltà della Regione di adottare, anche prima della diffida, provvedimenti cautelari.
6. Il commissario incaricato della temporanea amministrazione dell'azienda dura in carica fino alla data di adozione della determina dirigenziale di costituzione dell'organo amministrativo previsto dallo statuto e comunque non oltre un anno dal conferimento dell'incarico.
7. L'incarico commissariale può essere rinnovato una sola volta. Se alla scadenza del rinnovo permane la impossibilità di ricostituire l'organo di amministrazione previsto dallo statuto il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un nuovo commissario.
8. Al commissario è corrisposto un compenso mensile onnicomprensivo forfettario lordo a carico del bilancio dell'azienda pari a un quinto dell'importo dell'indennità di funzione mensile minima dei sindaci dei comuni con popolazione fino a mille abitanti determinata con decreto del Ministro dell'interno a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 82, comma 8.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 43
Disposizioni transitorie

1. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti in quanto non contrastanti con la presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 44
Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare:

- a) le disposizioni in materia di istituzioni contenute nella legge regionale 16 ottobre 1978, n. 43;
- b) la legge regionale 15 marzo 1984, n. 14.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 45
Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e ai sensi dello Statuto vigente, entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.